



OSSERVAZIONI AL  
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
n. 167/2021/R/GAS DEL 22 APRILE 2021

*“RIASSETTO DELL’ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E  
USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO”  
Orientamenti finali*

## 1. PREMESSA

Il presente documento riporta le osservazioni al DCO 167/2021/R/GAS recante il *“Riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto – Orientamenti finali.”*

In primo luogo, Italgas manifesta approvazione verso l’introduzione di misure volte al miglioramento dell’accuratezza e dell’affidabilità del servizio di misura lungo l’intero perimetro del trasporto, aventi come obiettivo generale la riduzione del gas non contabilizzato sulla rete (GNC).

Dal canto suo, Italgas ha già avviato un importante progetto di adeguamento dei propri sistemi di misura installati presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto; intervento che mira, tanto all’*upgrade* dei sistemi di misura attualmente installati, quanto all’efficientamento della gestione della strumentazione al fine di raggiungere una maggior efficacia sul livello di conduzione e manutenzione degli stessi.

Questo porta ad accogliere favorevolmente sia l’opportunità, che discende dalla volontà dell’Autorità, di apportare un riordino all’assetto delle attività di misura, con una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti in campo, sia la definizione di requisiti di dotazione impiantistica (requisiti impiantistici), requisiti inerenti alle prestazioni metrologiche (requisiti prestazionali) e requisiti inerenti alla manutenzione e gestione della strumentazione (requisiti manutentivi), oltre che opportuni standard di qualità del servizio.

Tuttavia, in particolar modo per i requisiti manutentivi, la proposta di individuare, accanto a requisiti minimi, anche requisiti ottimali più stringenti impone che vengano attentamente valutati gli effettivi benefici valutando il trade off esistente tra i relativi costi operativi e di investimento e il reale valore aggiunto in termini di misura raggiungibile. In generale l’intendimento dell’Autorità è quello di non ritenere vincolanti né i requisiti minimi né, ovviamente, quelli ottimali, indicando quelle che dovrebbero essere le caratteristiche ideali di realizzazione e conduzione di un impianto di misura, anche oltre la normativa tecnica applicabile. A tal proposito si evidenzia che l’obbligo per un titolare dell’impianto di conformarsi a disposizioni che dovessero essere imposte dalla normativa pertinente, successivamente alla realizzazione dell’impianto di misura, è vincolante solo nei limiti di quanto previsto dalla normativa stessa in merito agli impianti esistenti (ad esempio l’art. 3.2.15 dell’UNI 9167/1 che definisce puntualmente l’ambito di applicazione per la parte misura). La differenziazione di corrispettivi per il mancato rispetto degli standard sfidanti, di entità maggiore laddove non siano rispettati i requisiti minimi, e di entità inferiore laddove siano rispettati, oltre ai requisiti minimi, anche quelli ottimali, comporterà di fatto la necessità di intervenire massivamente, con il rischio di un transitorio eccessivamente penalizzante. Gli interventi massivi saranno necessari al fine di non

incorrere, per i propri impianti di misura, nel rischio di una maggiorazione del 30% (ovvero *per garantirsi una riduzione del 30%*) delle penali stesse, senza che siano previsti incentivi di sorta (*quindi ad investire ingenti risorse per raggiungere un livello migliorativo rispetto a quello imposto dalla normativa tecnica*).

Pertanto si ritiene che il DCO in esame individui tempistiche di attuazione troppo stringenti e impatti eccessivamente (verrebbe da dire sproporzionatamente) penalizzanti, specie alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore. Come detto, ci si riferisce sia agli standard di qualità proposti che al meccanismo di incentivazione (o meglio, di penalizzazione) sotteso al (mancato) rispetto di detti standard. Sarebbe più opportuno individuare metodi progressivi e scalari, ad esempio attraverso la determinazione di importi crescenti in relazione alla reiterazione di condizioni fuori standard, nelle more di un piano di adeguamento che probabilmente richiederà tempistiche maggiori di quanto prospettato nel DCO.

Alla luce di tutto quanto sopra, pur manifestando condivisione sugli obiettivi generali fissati, riteniamo altrettanto opportuno sottolineare la necessità di giungere ad una disciplina che ottenga il maggior consenso possibile da parte di tutte le categorie di operatori coinvolti in tutte le sue parti.

Si ritiene pertanto doveroso evidenziare che il piano di adeguamento che dovrà essere implementato sulla base dei requisiti proposti col presente DCO non può che traguardare un orizzonte temporale ben più ampio dei 2 anni scarsi (*entro il 1° gennaio 2023*) prima dell'applicazione dei corrispettivi per la violazione degli standard di qualità. Per tale ragione, è necessario garantire ai distributori l'assenza (*o al più, l'applicazione progressiva e scalare sulla base, ad esempio, della reiterazione*) di penalizzazioni per un tempo congruo, ovvero proporzionato rispetto all'investimento tecnico richiesto dalla disciplina in corso di approvazione. Occorre peraltro tenere conto del fatto che il *trigger* innescato dall'approvazione della disciplina in discussione porterà inevitabilmente ad una domanda di mercato, con riferimento alla fornitura e all'installazione di nuovi misuratori, nonché, in generale, alla strumentazione connessa con l'attività di misura, di gran lunga aumentata, con un naturale riverbero negativo sui tempi di adeguamento di eventuali situazioni impiantistiche e prestazionali non *compliant* con la disciplina di cui l'Autorità deve opportunamente tenere conto.

Per tali motivi, le tempistiche di attuazione dovrebbero prevedere un maggior tempo per il monitoraggio senza la previsione di alcun corrispettivo penalizzante; ed in particolare, si ritiene più che ragionevole l'estensione a 2 anni – *dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023* – del periodo di

monitoraggio, onde lasciare un ragionevole tempo per l'adeguamento degli impianti agli operatori infrastrutturali.

Infine, relativamente all'impostazione prevista per l'upgrading della qualità del gas che ha l'obiettivo di giungere ad una migliore determinazione del PCS puntuale nelle REMI (*con conseguente superamento delle Aree Omogenee di Prelievo*) e del calcolo dei volumi convertiti alle condizioni standard si richiede conferma che non rientra tra i requisiti minimi a carico delle imprese di distribuzione l'installazione del gascromatografo o comunque di un analizzatore della qualità. Ciò in quanto nella Tabella 6. *"Requisiti impiantistici minimi e ottimali"* si prevede che per *"tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero  $\leq 4000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ ) o non presente"* ci sia la possibilità di aggiornamento dei dati di qualità del dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP. Ciò sarebbe in linea con l'introduzione dello standard di qualità *"D. Disponibilità di aggiornamento dei dati della qualità del gas, per impianti per cui non è previsto GC/AQ"*. Si dedurrebbe quindi che l'installazione di uno strumento di qualità del gas sarebbe da prevedere solo in caso di modifiche sostanziali alle REMI esistenti, ovvero solo per nuove realizzazioni, in questo caso in assoluta conformità alla norma UNI 9167/3.

Quanto alla possibilità data ai titolari degli impianti di cedere la proprietà degli stessi al trasportatore, non si ritiene di dover avanzare particolari osservazioni.

Si sottolinea unicamente la volontà di Italgas di mantenere la titolarità di detti impianti in quanto l'attività svolta dagli stessi si inserisce in un quadro più ampio di attività connesse col core business della società. Peraltro, l'impianto di misura dei DSO è, inoltre, parte integrante dell'impiantistica della REMI, essendo strettamente correlato con il sistema di telecontrollo, con l'impianto di odorizzazione (*con tutte le responsabilità connesse alla garanzia dell'odorizzazione del gas immesso nella rete distributiva*) e con l'ottimizzazione del processo di preriscaldamento, laddove presente.

Inoltre, nell'ambito del piano di digitalizzazione delle reti, nell'ottica di renderle sempre più efficienti e rispondenti alle sfide del futuro, Italgas sta sviluppando modelli di analytics e procedure strettamente connesse con la misura. L'obiettivo finale è quello di una gestione sempre più intelligente dell'intero *network* (c.d. *smart grid*) che determina l'esigenza di avere accesso continuo alla misura puntuale e continuativa del gas transitante in entrata nelle reti.

## 2. RISPOSTE PUNTALI AI QUESITI DELL'AUTORITÀ

### **S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità**

Come richiamato in premessa, si è concordi sulla necessità di intervento al fine di definire ed uniformare i requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi, nonché di introdurre standard di qualità e conseguenti meccanismi di responsabilizzazione. La scelta strategica di non cedere gli impianti non potrà tuttavia determinare per il distributore oneri aggiuntivi per le attività di conduzione e presidio degli impianti (*costi aggiuntivi che scaturiscono dagli elevati standard di qualità imposti e dai requisiti previsti*) non coperti dalla tariffa di distribuzione. Si ricorda infatti che i costi operativi riconosciuti attualmente alle imprese di distribuzione sono stati definiti sulla base di un livello di costi consuntivati dalle stesse imprese in assenza degli oneri connessi con la disciplina che si intende approvare, e sono pertanto incapaci di remunerare tale quota di extra-costi. Si ritiene pertanto opportuno richiedere in questa sede un adeguato ristoro tariffario.

Si ritiene inoltre necessario prevedere cause esimenti la responsabilità del distributore al rispetto degli standard di servizio che saranno individuati ove si verifichino malfunzionamenti e/o guasti per cause non riconducibili alla responsabilità del gestore, ad es. la forza maggiore o la responsabilità di terzi, in analogia con quanto previsto per il mancato rispetto degli standard specifici di cui alla RQDG.

### **S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.**

Si condivide la scelta prospettata, in particolare con riferimento all'attività di metering che racchiude anche l'attività di progettazione dell'impianto (*con conseguente responsabilità anche in ordine alla verifica periodica del rispetto delle specifiche di dimensionamento*), in aggiunta a quelle di verifica periodica e di conferma metrologica intermedia. Si ritiene inoltre, anche per una questione di logica e di efficacia, di consentire la possibilità di interfacciarsi con l'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso anziché che con il solo trasportatore maggiore.

### **S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.**

Nulla da osservare.

### **S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.**

Non vi sono osservazioni.

**S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.**

Come anticipato in premessa, pur condividendo lo spirito dell'intervento dell'Autorità, non si condividono, al contrario, le tempistiche con cui l'Autorità prevede di implementare la nuova disciplina. Per le motivazioni già espresse, si ritiene opportuno estendere la fase di monitoraggio portandola a 2 anni, non prevedendo altresì, all'interno di questa finestra temporale, alcuna applicazione di corrispettivi penalizzanti. Conseguentemente, la disciplina giungerebbe a regime a partire dal gennaio 2024, fornendo così un tempo congruo ai distributori per effettuare le conseguenti verifiche, interventi migliorativi e adeguamenti tesi a migliorare le performance lungo la catena della misura per tutti i tipi di impianti, specie per quelli con elevate portate (*es. venturimetrici*). In più, la domanda di settore che verrà generata a seguito dell'introduzione della disciplina in parola, renderà ancor più necessario un tempo maggiore rispetto a quello prospettato, a causa di ipotizzabili ritardi, ad oggi non prevedibili, nelle consegne da parte dei fornitori, nonché difficoltà di pianificazione/programmazione delle attività.

In ultimo, si ritiene maggiormente corretto consentire un più ampio tempo per la fase di consultazione fra tutti gli stakeholder interessati dei Codici di Rete del Trasporto. L'attuale termine del 30 novembre p.v. per l'approvazione da parte dell'Autorità dei Codici di Rete dei TSO non permette l'adeguato esame delle parti meritevoli di maggior approfondimento, relative ai capitoli "Amministrazione" e "Programmazione".

**S6. Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.**

Nel richiamare integralmente quanto espresso in premessa, l'applicazione di requisiti minimi e ottimali, sebbene non sufficienti a garantire il rispetto degli standard di qualità prospettati, impone un incrementato piano di conduzione degli impianti rispetto ai livelli attualmente previsti, in ottica certamente migliorativa, ma comunque senza la previsione di alcun meccanismo di incentivo (*se non in un'ottica di contenimento di una penalizzazione*).

Peraltro, si ribadisce che la previsione della maggiorazione del 30% nel caso di mancato raggiungimento dei requisiti minimi mal si concilia con i casi in cui la normativa tecnica impone l'adeguamento per la sola realizzazione di nuovi impianti, ovvero in caso di modifiche sostanziali di quelli esistenti (*es. art. 3.2.15 dell'UNI 9167/1*).

Infine, non si comprende l'intenzione di introdurre, sebbene previste come requisito ottimale a partire dalla messa in servizio, in aggiunta a ispezioni, verifiche funzionali e verifiche periodiche anche conferme metrologiche intermedie (*trimestrali*), con eventuali ulteriori costi a carico del titolare dell'impianto e non riconosciuti attraverso incentivi *ad hoc*.

**S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.**

Si ritiene opportuno rivedere al ribasso l'indicatore A. (*“Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”*) fissato al 95% per misuratori con portata >30.000 Smc (90% per portate inferiori), che risulta eccessivamente sfidante con conseguente rischio concreto di inadempienze. Si propone una riduzione rispettivamente a 90% e 85%.

In merito all'indicatore F. (*“Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario”*), i giorni necessari all'approvvigionamento e alla sostituzione di un organo primario di misura che risulti guasto sono ragionevolmente superiori a 30 giorni e a 15 giorni, soprattutto per impianti con portate superiori. Pertanto, sarebbe opportuno rivedere al rialzo i giorni necessari al ripristino del corretto funzionamento dell'organo guasto. Si richiede, conseguentemente, di raddoppiare le tempistiche previste.

In generale standard più stringenti per Qero superiori sono difficilmente raggiungibili in caso di malfunzionamenti che necessitino di interventi più importanti (*ad esempio la sostituzione*).

Gli impianti con assetto tale da risultare tra loro interconnessi e che spesso funzionano *“da tamponare”*, potrebbero incorrere in un indicatore E (*“Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)”*) in difetto rispetto allo standard definito. Si ritiene pertanto opportuno definire delle eccezioni (*in termini di riduzione del livello % dell'indicatore o di esclusione dal calcolo*) nelle quali vengano inserite queste particolari casistiche.

Si ritiene infine di dover sottolineare come l'introduzione di un percorso di miglioramento degli indicatori, in luogo di soglie sfidanti introdotte *ex-ante*, avrebbe consentito una più ordinata implementazione della disciplina, senza imporre gravosi oneri a partire da una data, il 1° gennaio 2023, troppo prematura.

**S8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.**

Al fine di fornire la più ampia trasparenza al meccanismo, si ritiene debbano essere definite con maggior dettaglio e concordate le informazioni che il trasportatore deve pubblicare su base mensile sul database informatico che verrà messo a disposizione.

**S9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità.**

Si rimanda alle considerazioni espresse in premessa e nella risposta al punto S.6. Si ribadisce in ogni caso che il meccanismo di maggiorazione (e di riduzione) delle penalizzazioni porta il DSO all'adozione (*quasi obbligata*) dei requisiti prospettati con conseguente maggior onere per via della necessità di adeguamento degli impianti di misura.

**S10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.**

Nulla da osservare in merito agli indennizzi e penalità per l'attività meter reading, se non la marcata differenza economica rispetto a quelli relativi al metering.

**S11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.**

**S12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.**

**S13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.**

**S14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.**

**S15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.**

Nulla da osservare in più rispetto a quanto già espresso nelle considerazioni generali.